

Regolamento d'applicazione

dell'Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati

Modifica del 22 febbraio 2008

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

ordina:

I

Il regolamento d'applicazione del 2 giugno 1995¹ dell'Accordo del 29 luglio 1991 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati è modificato come segue:

Art. 4 cpv. 3

³ Le autorità competenti possono, previa approvazione della Commissione mista, aumentare le lunghezze minime di cui al capoverso 2.

Art. 6 cpv. 1

¹ Ogni pescatore può catturare al massimo quattro salmonidi (trote e temoli) al giorno, di cui due temoli al massimo, nei percorsi di pesca oggetto dell'Accordo. Ogni cattura di salmonide deve essere iscritta nel libretto di pesca.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.

22 febbraio 2008

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:
Moritz Leuenberger

¹ RS 0.923.221

